



## **Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

**I**

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> **RS 142.201**

*Allegato I*  
(Art. 19–19a)

## Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	393	Sciaffusa	18
Berna	240	Appenzello Esterno	10
Lucerna	93	Appenzello Interno	3
Uri	7	San Gallo	116
Svitto	31	Grigioni	49
Obvaldo	8	Argovia	133
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	9	Ticino	93
Zugo	44	Vaud	176
Friburgo	57	Vallese	67
Soletta	54	Neuchâtel	42
Basilea Città	76	Ginevra	144
Basilea Campagna	59	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 2018<sup>2</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 2018 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

<sup>2</sup> RU 2018 3347

*Allegato 2*  
(art. 20 e 20a)

## Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	246	Sciaffusa	11
Berna	150	Appenzello Esterno	6
Lucerna	58	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	73
Svitto	19	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	83
Nidvaldo	6	Turgovia	33
Glarona	5	Ticino	58
Zugo	27	Vaud	110
Friburgo	36	Vallese	42
Soletta	34	Neuchâtel	26
Basilea Città	47	Ginevra	90
Basilea Campagna	37	Giura	11

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 2018<sup>3</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 2018 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

<sup>3</sup> RU 2018 3347

